



ASTE
GIUDIZIARIE.it

TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE COMMERCIALE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

N. 224 2023 R.G.E. IMM.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il Giudice dell'Esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.06.2024,

rilevato che all'udienza il creditore procedente ha richiesto la vendita del compendio pignorato;

ritenuto disporre la vendita dei beni pignorati, con delega alle operazioni *ex art. 591 bis c.p.c.*, in quanto, sentiti i creditori, non si ravvisano specifiche ragioni di tutela degli interessi delle parti che impongano di procedere direttamente alle operazioni di vendita (*ex art. 591 bis co. 2 c.p.c.*);

rilevato che, con provvedimento del giorno 21.06.2024, il G.E. ha nominato quale custode in sostituzione l'avv. Valerio Centonze con studio in Lecce alla via 47 RGT Fanteria n. 29, mail valeriocentonze@gmail.com, cell. 3355221822, e che si rende opportuno delegare lo stesso professionista nominato custode all'espletamento delle attività elencate nell'art. 591 *bis c.p.c.*;

osservato che non sussistono elementi per ritenere che le modalità telematiche, come di seguito disposte, siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori;

letti gli artt. 569, 576 e 559 c.p.c.

DISPONE

la vendita del compendio pignorato, nelle forme di rito (ordinarie o speciali, in caso di credito fondiario) così come descritto e individuato nell'istanza di vendita e nella **relazione dell'Esperto** Ing. Antonio De Vitis depositata in data 16.06.2024, da intendersi qui integralmente richiamata nel suo contenuto,

descrizione lotto n. 1:

1000/1000 della p.p. compendio immobiliare costituito da **Corpo A, Corpo B e Corpo C:**

Stabilimento vinicolo posto in territorio di Galatina alla località "Guidano", disposto su cinque livelli e propriamente: secondo piano interrato, primo piano interrato, piano terra, piano primo e piano delle coperture (*piano terrazze*) oltre allo scoperto di pertinenza. Nel Catasto Fabbricati di Galatina foglio 78, p.lla 214, sub.1.

A. Fabbricato rurale (**frantoio**) con zona destinata a deposito e lavorazione di prodotti agricoli con annessi

locali amministrativi, portico, area scoperta retrostante ed adiacente deposito attrezzi agricoli posti in territorio di Galatina alla località "Angelelli", al piano terra; nel Catasto Fabbricati di Galatina foglio 78, p.lla 193, sub.1.

B. Appezamento di terreno posto in agro di Galatina alle località "Santi Dimitri" e "Angelelli"

avente superficie catastale complessiva pari a **ha 30.95.69 circa**. Nel NCT di Galatina:

- foglio 78, particelle 21, 23, 50, 51, 52, 54, 59, 71, 88, 135, 155, 161, 173, 174, 184, 185, 194, 196, 198, 199, 216, 218, 220, 221, 223, 224 (località *Santi Dimitri*);
- foglio 68, particella 29 (località *Angelelli*).

A) Stabilimento vinicolo posto nel territorio di Galatina alla località "Guidano", disposto su cinque livelli e propriamente: secondo piano interrato, primo piano interrato, piano terra, piano primo e piano delle coperture (*piano terrazze*) oltre allo scoperto di pertinenza. Nel Catasto Fabbricati di Galatina foglio 78, p.lla 214, sub.1.

Il fabbricato in oggetto consiste in uno stabilimento vinicolo per la produzione ed il commercio del vino edificato durante gli anni duemila all'interno di un comprensorio agrario ubicato in località "Guidano", a poche centinaia di metri dal passaggio a livello ferroviario posto all'ingresso della città di Galatina, laddove inizia la SP18 Galatina-Copertino. Ad esso si accede dopo aver attraversato il cancello d'ingresso prospiciente il predetto collegamento viario e dopo aver percorso un vialetto interno lungo circa 6/700m.

Trattasi di un edificio multipiano progettato per essere utilizzato come stabilimento vinicolo, dotato di ascensore, costituito da piano secondo seminterrato, primo piano seminterrato, piano terra, piano primo e piano terrazza.

SECONDO PIANO INTERRATO

Esso presentava n.3 vani deposito, vano scala, vano ascensore/montacarichi, disimpegno, cantina-barriques e zona produzione per una superficie coperta complessiva pari a circa 1.240mq. L'intero piano era circondato da un'intercapedine di larghezza variabile avente una superficie coperta complessiva pari a circa 280mq.

PRIMO PIANO INTERRATO

Esso presentava sala degustazione/cantina, vano scala, vano ascensore/montacarichi, disimpegno, bagni ospiti, bagni donne e bagni uomini personale per una superficie coperta complessiva pari a circa 277mq. Adiacentemente vi era un'altra area composta da locale tecnico, locale quadri elettrici, locale deposito, locale cisterna e vano scala esterno per una superficie coperta complessiva pari a circa 223mq. Infine presentava una superficie di circa 26mq destinata a intercapedini.

PIANO TERRA

Esso presentava una zona produzione con presenza di sylos ed una zona imbottigliamento aventi una superficie coperta complessiva pari a circa 965,00mq ed un'altra area destinata a sala vendite, ufficio, locale servizio, vano scala interno, vano ascensore/montacarichi e sala esposizione avente una superficie coperta pari a circa 217,00mq, oltre ad un portico pari a circa 55mq. Parte del fabbricato era dotato perimetralmente di tettoie metalliche aventi una superficie pari a circa 274mq, infine da notare la presenza di n.6 colonne in muratura con sovrastante copertura, quest'ultima assente al momento del sopralluogo.

PIANO PRIMO

Esso presentava sala riunioni, vano scala interno, vano ascensore/montacarichi, n.2 disimpegni, bagni donne e bagni uomini, n.5 locali ufficio, ufficio enologo e laboratorio per una superficie coperta complessiva pari a circa 400mq; oltre ad un terrazzo a livello pari a circa 25mq.

PIANO DELLE COPERTURE (SECONDO)

Esso si presentava solo in parte calpestabile, perché in gran parte era occupato dalla copertura a falde inclinate a protezione delle aree destinate alla produzione e stoccaggio del prodotto.

- B)** Fabbricato rurale (**frantoio**) costituito da zona destinata a deposito e lavorazione di prodotti agricoli con annessi locali amministrativi, portico, area scoperta retrostante ed adiacente deposito attrezzi agricoli posti nel territorio di Galatina alla località "Angelelli", al piano terra; nel catasto edilizio di Galatina foglio 78, p.la 193, sub.1.

Il manufatto edilizio in oggetto è posto all'interno dello stesso comprensorio agrario in cui è ubicato il Corpo A (*stabilimento vinicolo*) del Lotto 1, a circa 250m, però in località "Angelelli".

Al momento dei sopralluoghi è stato possibile osservare che esso sembrava in gran parte inutilizzato, ad eccezione dell'area degustazione e vendita abitata da uno degli esecutati, e consisteva in un fabbricato rurale risalente ai primi del '900, nel tempo ristrutturato ed ampliato, presentante la parte centrale in muratura e copertura a volta, circondata da locali aventi struttura portante in muratura e solai piani.

Agli inizi degli anni '90 fu deciso di eseguire una ristrutturazione destinandolo a *deposito e lavorazione di prodotti agricoli con annesso alloggio custode*, invece mediante l'ultima variante, risalente all'anno 2002, l'immobile è stato trasformato in *deposito e lavorazione di prodotti agricoli con annessi locali amministrativi*. Al momento degli accessi peritali il piano terra del fabbricato si presentava suddiviso in:

- Area 1) degustazione e vendita (utilizzata da uno degli esecutati come abitazione);
- Area 2) prima amministrazione con disimpegno e bagno;
- Area 3) seconda amministrazione con ufficio vendite, bagno, ripostiglio, disimpegno e vano scala;
- Area 4) ufficio, ingresso/attesa, segreteria e n.3 WC;
- Area 5) ampia area deposito e lavorazione prodotti agricoli dotata di servizi igienici operai;
- Area 6) portico retrostante con n.2 tettoie ed adiacente area scoperta di pertinenza esclusiva.

Il fabbricato era dotato di n.2 vani scala, uno di antica costruzione a rampa unica diritta all'interno dell'Area 3, che permetteva di raggiungere il lastricato solare, un altro a doppia rampa diritta all'interno dell'Area 4 di epoca più recente che consentiva di raggiungere quella che in progetto è stata definita "*interapedine non abitabile*" (h=2,10m).

Quest'ultima si mostrava trasformata in abitazione, sebbene priva dell'altezza minima regolamentare, composta da letto, soggiorno, tinello, cucinino e n.3 WC. Da segnalare, a poca distanza, la presenza di un locale di forma rettangolare destinato a deposito attrezzi agricoli con copertura in lamiera grecata coibentata.

C) Appezamento di terreno posto in agro di Galatina alle località "Santi Dimitri" e "Angelelli" avente superficie catastale complessiva pari a **ha 30.95.69 circa**. Nel NCT di Galatina:

- **foglio 78**, particelle 21, 23, 50, 51, 52, 54, 59, 71, 88, 135, 155, 161, 173, 174, 184, 185, 194, 196, 198, 199, 216, 218, 220, 221, 223, 224 (località *Santi Dimitri*);
- **foglio 68**, p.lla 29 (località *Angelelli*).

Trattasi di un comprensorio agrario esteso catastalmente circa 31 ettari, con ingresso dalla S.P.18 Galatina-Copertino, in buona sostanza il Corpo C è costituito da quasi tutti i terreni che circondano i già descritti Corpo A (*stabilimento vinicolo*) e Corpo B (*frantoio*) del presente Lotto 1.

Esso presenta la forma di una poligonale irregolare, pressocchè pianeggiante, a tratti recintato, con presenza di n.2 pozzi artesiani, uno posto nelle vicinanze del Corpo A e l'altro nei pressi del Corpo B.

Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura:

Iscrizioni

Ipoteca Volontaria concessione a garanzia di mutuo fondiario atto Notaio del 04/07/2007, repertorio n.4252/3095 ed **iscritta presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare di Lecce in data 10/07/2007** al numero generale 29444 e al numero particolare 6123, per capitale di € 5.500.000,00 oltre ad interessi e spese per una somma complessiva di € 16.500.000,00, durata 30 anni, a carico di per i diritti pari a 1/1 di piena proprietà **tra l'altro grava anche** sui beni riportati nel NCEU di Galatina (LE) al Foglio 78 Particella 193 e Foglio 78 Particella 214, oltre ai terreni riportati nel NCT di Galatina (LE) al Foglio 68 Particella 29, Foglio 78 Particelle 21, 23, 50, 51, 52, 54, 59, 71, 88,

135, 155, 161, 173, 174, 184, 185, 194, 196, 198, 199, 216, 218, 220, 221, 223 e 224.

A margine della suddetta iscrizione sussistono i seguenti annotamenti:

- In data 20 dicembre 2011 al n. 6058 di rinegoziazione di mutuo;
- In data 20 dicembre 2011 al n. 6059 di rinegoziazione di mutuo.

Ipoteca Legale iscrizione ex art.77 dpr 602/73 atto del 29/09/2010, repertorio n. 198847/2010 ed **iscritta presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare di Lecce in data 11/10/2010** al numero generale 38941 e al numero particolare 7279, per capitale di € 52.961,35 oltre ad interessi e spese per una somma complessiva di € 105.922,70, per i diritti pari a 1/1 di piena proprietà **tra l'altro grava anche** sul bene riportato nel NCEU di Galatina (LE) al- Foglio 78 Particella 193, oltre ai terreni riportati nel NCT di Galatina (LE) al Foglio 68 Particella 29, riportato in NCT a Foglio 78 Particella 21, 23, 71 e 88.

Verbale di Pignoramento Immobili del 05/07/2023 - atto Uff. Giud. Unep Presso Corte D'Appello di Lecce, repertorio n. 2891 e trascritto presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare di Lecce in data 24 luglio 2023 al numero generale 27640 e al numero particolare 22479.

per i diritti pari a 1/2 di piena proprietà e di per i diritti pari a 1/2 di piena proprietà tra l'altro grava anche sui beni riportati nel NCEU di Galatina (LE) al Foglio 78 Particella 193, Foglio 78 Particella 214 e sui terreni riportati nel NCT di Galatina (LE) al Foglio 68 Particella 29, Foglio 78 Particelle 21, 23, 50, 51, 52, 54, 59, 71, 88, 135, 155, 161, 173, 174, 184, 185, 194, 196, 198, 199, 216, 218, 220, 221, 223 e 224.

PRATICHE EDILIZIE:
ASTE GIUDIZIARIE.it

1) CORPO A (stabilimento vinicolo)

- 1) In data **10/05/2001** il Dirigente del Comune di Galatina rilasciò al sig. unico titolare della ditta ... la **Concessione edilizia n°G27/01** per eseguire i lavori di costruzione di uno stabilimento vinicolo in agro di Galatina località "Santi Dimitri".

Nota: L'UTC di Galatina ha comunicato al perito d'ufficio di non aver reperito nel proprio archivio il fascicolo inerente la C.E. n°G27/01.

- 2) In data **03/10/2005** il Responsabile del Servizio Incaricato del Comune di Galatina rilasciò al sig. unico titolare della ditta "" il **Permesso di Costruire n°225/05** per eseguire i lavori di variante (*lievi incrementi di superfici e volumi*) al progetto per la costruzione di uno stabilimento vinicolo in agro di Galatina località "Santi Dimitri". In riferimento al P.d.C. n.225/05 :

- I) Permesso di Costruire n°225/05
- II) Tav.0 - Relazione tecnica;
- II) Tav.0.i - Elaborato integrativo.

- 3) In data **08/01/2007** il Responsabile del Servizio Incaricato del Comune di Galatina certificò - a condizione - per un periodo di mesi 6 l'agibilità dello stabilimento vinicolo di proprietà del sig. , unico titolare della ditta.

- 4) In data **09/04/2008** il Responsabile del Servizio Incaricato del Comune di Galatina certificò definitivamente - a condizione - l'agibilità dello stabilimento vinicolo di proprietà del sig. unico titolare della ditta .

2) CORPO B (frantoio e deposito attrezzi agricoli)

- 1) In data **04/08/2000** il Dirigente del Dipartimento Urbanistica del Comune di Galatina rilasciò al sig. la **Concessione edilizia n°G37/2000** per eseguire i **lavori di ristrutturazione** di un fabbricato rurale per il deposito e la lavorazione di prodotti agricoli con annesso alloggio custode in agro di Galatina località "Angelelli".

- 2) In data **18/02/2002** il Dirigente del Dipartimento Urbanistica del Comune di Galatina rilasciò al sig. la **Concessione edilizia n°G8/2002** per eseguire i **lavori di variante** al progetto di ristrutturazione di un fabbricato rurale per il deposito e la lavorazione di prodotti agricoli con annesso alloggio custode in agro di Galatina località "Angelelli".

- 3) In data **10/12/2002** il Dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Galatina rilasciò al sig. la **Concessione edilizia n°G63/2002** per eseguire i **lavori di variante n.2** al progetto di ristrutturazione di un fabbricato per il deposito e la lavorazione di prodotti agricoli con annessi locali amministrativi,

in Galatina località "Angelelli", alle condizioni di cui ai pareri ASL.

In riferimento alla C.E. n.G63/2002:

- I) Concessione edilizia n°G63/2002;
- II) Relazione tecnica
- III) Elaborato integrativo.



4) In data **10/07/2003** il Dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Galatina concesse al sig." l'**Autorizzazione di Agibilità prot.n°45602/02** in riferimento all'immobile adibito a deposito e lavorazione di prodotti agricoli con annesso locali amministrativi sito in agro di Galatina località "Angelelli".

5) In data **20/10/2006** il Responsabile del Servizio Incaricato del Settore Assetto del Territorio del Comune di Galatina certificò che: "... per mero errore materiale, nella concessione edilizia n.G37/2000 del 04/08/2000, e successive varianti n.G8/02 del 18/02/2002 e n.G63/02 del 10/12/2002, è stato riportato il terreno identificato in Catasto al Foglio n.68 particella n.29, anziché quello identificato al Foglio n.78 particella n.39 ...".

3) **CORPO C** (terreni)

In riferimento alla posizione urbanistica dei terreni dei fogli 78 e 68 di Galatina costituenti il Corpo C del Lotto 1 di questa relazione si rimanda all'allegato certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Galatina.

Posizione edilizio-urbanistica e catastale dei beni eseguiti

Conformità edilizio-urbanistica

CORPO A - (Stabilimento vinicolo)

Al momento dei sopralluoghi lo stato dei luoghi mostrava la seguente condizione rispetto al Permesso di Costruire n°225/05, cioè rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo:

SECONDO PIANO SEMINTERRATO

conforme.

PRIMO PIANO SEMINTERRATO

conforme; ad eccezione di:

1. creazione, tramite tramezzatura, del locale quadri elettrici all'interno del locale tecnico. da ritenersi difformità di modesta entità.

PIANO TERRA

conforme.

PIANO PRIMO

conforme.

CORPO B - (Frantoio e deposito attrezzi agricoli)



Al momento dei sopralluoghi lo stato dei luoghi mostrava la seguente condizione rispetto alla Concessione Edilizia n.G63/02 (2^a variante alla C.E. n.G37/00), cioè rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo:

FRANTOIO (piano terra)

conforme, ad eccezione di:

1. apertura e/o chiusura di alcune porte interne;
2. trasformazione della zona degustazione e vendita in abitazione (al momento del sopralluogo abitata dal sig.);
3. presenza di un soppalco nella zona degustazione e vendita;
4. la zona ufficio vendite e segreteria era arredata come abitazione; che al momento del sopralluogo – però - sembrava non utilizzata.

FRANTOIO (piano soppalco/intercapedine non abitabile)

conforme, ad eccezione:

1. della circostanza che detto soppalco – al momento del sopralluogo - era arretrato come abitazione con altezza insufficiente ($h=2,10m < 2,70m$), anche se sembrava non utilizzato.

DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI (piano terra)

conforme.

Per la regolarizzazione delle difformità sopra citate sarà necessario:

Corpo A – Stabilimento vinicolo - primo piano seminterrato:

2. presentazione di S.C.I.A. in sanatoria.

Corpo B – Frantoio:

1. presentazione di S.C.I.A. in sanatoria.
2. ripristino destinazione d'uso autorizzata;
3. rimozione soppalco;
4. ripristino destinazione d'uso autorizzata.

Conformità catastale:

Dal punto di vista catastale, al momento dei sopralluoghi, gli immobile esecutati di cui al presente lotto 1 sono risultati *conformi* alla documentazione presente presso gli archivi catastali, ad eccezione:

Corpo A – Stabilimento vinicolo

conforme.

Corpo B – Frantoio:

conforme.

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: circa - € 6.450,00

Regolarizzazione catastale:

I documentali catastali non necessitano di regolarizzazione e/o allineamenti.

Certificato di Attestazione Energetica: non presente nella documentazione ricevuta dagli uffici comunali.

Prezzo base: € 3.000.000,00

Offerta minima ai sensi dell'art. 571 c.p.c. € 2.250.000,00 (75% del prezzo-base).

Rilancio minimo € 5.000,00; Cauzione € 300.000,00 (10% del prezzo offerto).

descrizione lotto n. 2:

1000/1000 della p.p. compendio immobiliare costituito da:

D. Fabbricato rurale, in stato di abbandono, denominato "*Masseria Chiusa*" sito nel territorio di Galatina alla località "*Chiusa*", nel NCT di Galatina foglio 58, p.lla 132.

E. Appezamento di terreno posto in agro di Galatina alle località "*Chiusa*" e "*Papere*", avente superficie catastale complessiva pari a **ha 41.51.42 circa**; nel catasto terreni di Galatina:

- **foglio 37**, particelle 49, 51, 52, 56, 65, 76, 164 e 167 per una superficie catastale pari a **ha 8.31.77 circa**;
- **foglio 38**, particelle 78, 132, 135 e 138 per una superficie catastale pari a **ha 3.90.48 circa**;
- **foglio 57**, particelle 89, 102, 103 per un estensione catastale pari a **ha 2.76.60 circa**;
- **foglio 58 part.** 31, 42, 68, 108, 109, 116, 117, 131, 119, 120, 121 per una superf.cat. pari a **ha 26.52.57 circa**.

D) Fabbricato rurale, in stato di abbandono, denominato "*Masseria Chiusa*" sito nel territorio di Galatina alla località "*Chiusa*", nel NCT di Galatina foglio 58, p.lla 132.

Trattasi di un fabbricato rurale, in stato di abbandono, sito nel territorio di Galatina alla località "*Chiusa*", circondato da una parte dei terreni del foglio 58 costituenti il Corpo E del Lotto 2.

Al momento dei sopralluoghi, il piano terra presentava una parte più antica costituita da ex-depositi e/o stalle, e da n.5 vani più piccoli un tempo destinati al ricovero delle pecore per una superficie coperta pari a circa 365mq, oltre ad un deposito, ubicato in adiacenza, con copertura a falde inclinate avente una superficie coperta di circa 280mq ed un ulteriore manufatto edilizio destinato anch'esso a deposito di circa 130mq coperti.

Tramite scala in muratura esterna è stato possibile raggiungere il piano primo dove erano allocati n.4 vani ed un disimpegno per una superficie coperta complessiva pari a circa 92 mq.

All'interno dell'area scoperta circostante di circa 1130mq, vi era un torrino piezometrico per l'accumulo dell'acqua prelevata dal pozzo artesiano situato al suo interno.

E) Appezamento di terreno posto in agro di Galatina alle località "Chiusa" e "Papere", avente superficie catastale complessiva pari a **ha 41.51.42 circa**; nel catasto terreni di Galatina.

Nel catasto terreni di Galatina riportato al foglio 78, con le seguenti particelle:

- foglio 37, particelle 49, 51, 52, 56, 65, 76, 164 e 167 per una superficie catastale pari a **ha 8.31.77 circa**;
- foglio 38, particelle 78, 132, 135 e 138 per una superficie catastale pari a **ha 3.90.48 circa**;
- foglio 57, particelle 89, 102, 103 per un superficie catastale pari a **ha 2.76.60 circa**;
- foglio 58 part. 31, 42, 68, 108, 109, 116, 117, 131, 119, 120, 121 per una superf. catastale pari a **ha 26.52.57 circa**.

Trattasi di un comprensorio agrario esteso catastalmente 42 ettari circa, con ingresso dalla SP18 Galatina-Copertino, sulla destra per chi viaggia da Galatina verso Copertino; costituito da particelle appartenenti ai fogli 37, 38, 57 e 58 di Galatina, in particolare i terreni del foglio 58 circondano il già descritto Corpo D del presente Lotto 2.

L'intera estensione del Corpo E presenta forma planimetrica irregolare, pressochè pianeggiante, a tratti recintata e dotata di n.1 pozzo artesiano, posto nelle vicinanze del Corpo D.

Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura

Iscrizioni

Ipoteca Volontaria concessione a garanzia di mutuo fondiario atto Notaio .. del 04/07/2007, repertorio n.4252/3095 ed **iscritta presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare di Lecce in data 10/07/2007** al numero generale 29444 e al numero particolare 6123 a favore di, per capitale di € 5.500.000,00 oltre ad interessi e spese per una somma complessiva di € 16.500.000,00, durata 30 anni, a carico di per i diritti pari a 1/1 di piena proprietà **tra l'altro grava anche** sui beni riportati nel NCT di Galatina (LE) al Foglio 37 Particella 49, 51, 52, 56, 65, 76, 164 e 167 e Foglio 38 Particella 78, 132, 135 e 138 e Foglio 57 Particella 89, 102 e 103 e Foglio 58 Particelle 31, 42, 68, 108, 109, 116, 117, 131, 119, 120 e 121 oltre sul bene riportato nel NCEU al Foglio 58 Particella 132. A margine della suddetta iscrizione sussistono i seguenti annotamenti:

- In data 20 dicembre 2011 al n. 6058 di rinegoziazione di mutuo;
- In data 20 dicembre 2011 al n. 6059 di rinegoziazione di mutuo.

Ipoteca Legale iscrizione ex art.77 dpr 602/73 atto del 29/09/2010, repertorio n. 198847/2010 ed **iscritta presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare di Lecce in data 11/10/2010** al numero generale 38941 e al numero particolare 7279, per capitale di € 52.961,35 oltre ad interessi e spese per una somma complessiva di € 105.922,70, a carico di.. per i diritti pari a 1/1 di piena proprietà **tra l'altro grava anche** sui terreni riportati nel NCT di Galatina (LE) al Foglio 58 Particella 116 e 117.

Trascrizioni

Verbale di Pignoramento Immobili del 05/07/2023 - atto Uff. Giud. Unep Presso Corte D'Appello di Lecce, repertorio n. 2891 e trascritto presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare di Lecce in data 24 luglio 2023 al numero generale 27640 e al numero particolare 22479 , per i diritti pari a 1/2 di piena proprietà e di per i diritti pari a 1/2 di piena proprietà **tra l'altro grava anche** sui beni riportati nel NCEU di Galatina (LE) al Foglio 58 Particella 132 e sui terreni riportati nel NCT di Galatina (LE) al Foglio 37 Particella 49, 51, 52, 56, 65, 76, 164, 167 e al Foglio 38 Particelle 78, 132, 135, 138 e al Foglio 57 Particelle 89, 102, 103 e al Foglio 58 Particelle 31, 42, 68, 108, 109, 116, 117, 131, 119, 120 e 121.

ASTE
GIUDIZIARIE.it
PRATICHE EDILIZIE

CORPO D (Masseria Chiusa)

Trattasi di antica costruzione (ante 1942), in stato di abbandono, in riferimento alla quale l'U.T.C. di Galatina non ha prodotto alcuna documentazione edilizio-urbanistica.

CORPO E (terreni)

In riferimento alla descrizione dei terreni dei fogli 37, 38, 57 e 58 di Galatina costituenti il Corpo E del Lotto 2 la relazione di stima rimanda agli allegati certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di Galatina.

Conformità catastale:

Dal punto di vista catastale, al momento dei sopralluoghi, i terreni eseguiti di cui al presente lotto 2 sono risultati *conformi* alla documentazione presente presso gli archivi catastali.

Prezzo base: € 770.000,00

Offerta minima ai sensi dell'art. 571 c.p.c. € 577.500,00 (75% del prezzo-base).

Rilancio minimo € 5.000,00; Cauzione € 77.000,00 (10% del prezzo offerto).

DELEGA

per le operazioni di vendita e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c., l'avv. Valerio Centonze;

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il nominato professionista provvederà ad espletare le operazioni esclusivamente nella modalità SENZA INCANTO nelle forme **vendita telematica “asincrona”** di cui all’art. 24 D.M. 26 febbraio 2015, n. 32, per il tramite della società EDICOM RETE IMPRESE quale gestore della vendita telematica, con il sito portale www.garavirtuale.it, non ritenendosi, allo stato, probabile che la vendita con la modalità CON INCANTO possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’art. 568 c.p.c. (ex art. 569 c.p.c.)

FISSA

in 24 mesi dalla comunicazione della delega la durata dell’incarico, riservandosi di prorogare tale termine ove il Professionista Delegato, prima della scadenza, depositi istanza motivata in tal senso; dispone che, nel caso di mancato svolgimento delle operazioni nel termine, il Professionista Delegato informi il Giudice provvedendo alla restituzione del fascicolo;

DISPONE

lo svolgimento, da parte del Professionista Delegato, entro il termine di 1 anno dalla emissione della presente Ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a 3, ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. e secondo i criteri stabiliti dall’art. 591, 2° c., c.p.c., e che lo stesso effettui almeno 3 esperimenti di vendita annui;

DETERMINA

In € 2.000,00 il **fondo-spese** che il creditore procedente deve versare, mediante bonifico diretto sul conto corrente della procedura, nel termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, se pronunciata fuori udienza, ovvero dalla data di comunicazione al solo Professionista, se resa in udienza dandone in ogni caso comunicazione alla Cancelleria; nel caso di esaurimento del sopra determinato fondo spese, il professionista delegato, entro 15 giorni, provvederà a relazionare detta circostanza al GE, depositando analitico e dettagliato report circa le spese sostenute, onde consentire al GE di adottare i necessari provvedimenti per la continuazione della vendita. In caso di omesso versamento del fondo spese, il Delegato ne farà tempestiva segnalazione al GE con apposita istanza sì da valutare la sussistenza del concreto interesse alla prosecuzione della procedura.

Il delegato è fin d’ora autorizzato ad utilizzare per gli adempimenti relativi alla vendita le somme esistenti sul c/c bancario intestato alla procedura per fondo spese, con obbligo di rendiconto.

Qualora il creditore procedente sia stato ammesso al **patrocinio a spese dello Stato**, i costi per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche saranno prenotati a debito, mentre saranno poste a carico dell’Erario per anticipazione le spese per il gestore della vendita telematica e le spese di pubblicità.

Si precisa che il professionista delegato non dovrà emettere alcuna fattura per i servizi di pubblicità sia nel caso in cui attinga al fondo spese versato dal creditore sia nel caso in cui

il creditore sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Le fatture saranno emesse da chi provvede ai servizi pubblicitari ed intestate a nome del creditore procedente anche nel caso di ammissione del creditore al patrocinio a spese dello Stato. Il Giudice con successivo provvedimento porrà di volta in volta la spesa a carico dell'Erario. Tutte le spese di procedura prenotate a debito o anticipate dall'erario godono del regime della prededucibilità; nel caso di chiusura anticipata della procedura per rinuncia, estinzione, ecc. prima della vendita, tutte le spese prenotate a debito ed anticipate dall'Erario dovranno essere corrisposte all'Erario dal creditore procedente, pena la rivalsa nei confronti dello stesso da parte dello Stato ai sensi dell'art. 134 n. 2 DPR 115/2002.

PONE

a carico del creditore procedente, o, in caso di inerzia di questi, degli altri creditori intervenuti, comunque muniti di titolo esecutivo, il versamento sul conto corrente bancario della procedura esecutiva della somma di € 400 per ciascun lotto da porre in vendita in tempo utile per sostenere i costi per la pubblicazione sul Portale, in particolare entro **45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza**; avvisando sin d'ora i creditori che, in caso di mancata effettuazione della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche nel predetto termine (giorni 60 prima della data fissata per l'esperienza di vendita), per causa imputabile allo stesso creditore procedente o ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, per aver omesso di versare il suddetto importo nel termine (di 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza), il professionista delegato rimetterà comunque gli atti al Giudice dell'Esecuzione, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti, dichiarati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 631 bis c.p.c., l'estinzione della procedura;

AUTORIZZA

il professionista delegato :

- a) **all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva** vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione, abilitato alle operazioni on-line, per il versamento delle sole somme destinate a fondo spese e poste a carico del creditore istante e/o dei creditori muniti di titolo esecutivo per il pagamento delle spese di pubblicità. Il Professionista Delegato è sin d'ora autorizzato ad operare su detto conto corrente vincolato, anche on line, nei limiti della delega conferita e a prelevare senza ulteriore apposita autorizzazione, ma previa specifica dichiarazione inserita nella distinta di prelievo e, comunque, salvo rendiconto, le somme di denaro destinate a spese di pubblicità;
- b) **il Professionista Delegato è autorizzato altresì all'apertura di altro conto corrente**

bancario, con sola consultazione on-line, intestato alla procedura esecutiva

vincolato all'ordine del Giudice dell'esecuzione sul quale saranno versate cauzioni, saldo prezzo e spese di trasferimento, nonché tutte le somme a qualunque titolo ricavate dalla procedura

DISPONE ALTRESI

che il professionista delegato provveda:

1) al controllo della titolarità in capo al/i debitore/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di apprensione esecutiva, sulla base della documentazione ipo-catastale o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto già nominato da questo Giudice ai sensi dell'art. 568 c.p.c., e, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi, ad informarne questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio;

2) a verificare l'avvenuto deposito di cui agli articoli 498, 499 e 599 c.p.c., sollecitando il creditore procedente nel caso in cui il deposito stesso non sia stato effettuato, a provvedervi immediatamente e comunque prima della richiesta di inizio delle operazioni pubblicitarie, fermo l'obbligo di riferire all'Ufficio circa l'eventuale inerzia del creditore procedente; **l'efficacia del presente ordine di vendita è comunque sottoposta alla condizione dell'avvenuta notifica.**

3) al deposito di un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte entro 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza di vendita e periodicamente al deposito di rapporti riepilogativi delle attività svolte.

4) a formare l'avviso di vendita, secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. ed in conformità al modello proposto dal G.E., nonché tenendo conto della modifica della disposizione contenuta nell'art 560 8° comma, c.p.c – e **con obbligo di inserire nell'avviso di vendita un'informativa del seguente tenore:** *"l'aggiudicatario, nel caso in cui intenda avvalersi del custode per l'attuazione dell'ordine di liberazione, dovrà presentare apposita istanza al delegato contestualmente al versamento del saldo prezzo. Il custode provvederà alla liberazione dell'immobile secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 560, comma 8, c.p.c.. Le spese di liberazione dell'immobile in tale caso verranno poste a carico della procedura";*

5) a determinare il valore dell'immobile a norma dell'art. 568, primo comma, c.p.c., tenendo conto del prezzo di vendita indicato nella relazione redatta dall'esperto nominato dal Giudice ai sensi dell'art. 569, primo comma, c.p.c. e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173 bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del c.p.c.. Nell'ipotesi in cui il professionista delegato dovesse ritenere, anche sulla base delle predette note, di discostarsi dal valore dell'immobile, così come determinato dall'esperto nominato dal giudice, dovrà indirizzare al G.E. una nota in cui evidenzia specificatamente le ragioni per cui intende individuare un diverso valore dell'immobile stesso;

6) a indicare per ciascun lotto il prezzo base per le offerte, che sarà quello fissato conclusivamente dalla perizia di stima, (salva diversa determinazione preventiva del G.E., assunta in esito alle osservazioni delle parti o alla scelta tra stime alternative proposte dall'Esperto Stimatore).

7) a indicare specificatamente l'ammontare dell'offerta minima ammessa ai sensi dell'art. 571 co. 2 c.p.c. (somma inferiore al prezzo-base di non oltre un quarto);

8) A specificare che l'offerta può essere formulata, esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, solamente in via telematica tramite il modulo web "Offerta telematica" del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del Gestore designato;

9) A indicare il conto corrente bancario del gestore sul quale effettuare il versamento delle cauzioni, le cui coordinate sono: IBAN: IT 02A0326812000052914015770 con unica causale "ASTA", senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura. Il gestore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto all'apertura di un conto dedicato sul quale dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente le operazioni relative al versamento/restituzione delle cauzioni.

10) a informare dell'esclusione della possibilità di rateizzazione del prezzo.

11) al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili; in particolare, dovrà:

a – indicare la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 200, n. 380, che dovrà avere validità fino alla data della vendita, e quindi dovrà essere aggiornato dal professionista delegato, tenuto conto che esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio, nonché indicate le notizie di cui all'art. 46 del citato Testo Unico e di cui all'art. 40 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, che determinino la nullità di cui all'art. 46, comma 1, del citato Testo Unico, ovvero di cui all'art. 40, comma 2, della citata Legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso;

b – precisare che, per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina di cui all'art. 40 Legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria, entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

c – precisare che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al Testo Unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, oltre alla precisazione che la vendita è fatta a corpo e non a misura e che eventuali differenze di misura non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

d – precisare che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per

vizi o mancanza di qualità e che non potrà essere revocata per alcun motivo; che, conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici, ovvero quelli derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle normative vigenti, spese condominiali dell'anno in corso o dell'anno precedente non pagate dal debitore, vizi per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni posti in vendita; e – **evidenziare** che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri di competenza della procedura e che solo questi saranno cancellati a spese e cura della procedura medesima.

Le altre formalità (a titolo esemplificativo: fondo patrimoniale, assegnazione della casa coniugale, domanda giudiziale) siano o meno opponibili, non verranno cancellate dal Giudice dell'Esecuzione, ma resteranno a carico dell'aggiudicatario;

f – ai sensi e per gli effetti del D.M. 22.1.2008, n. 37 e del D. Lgs. n. 192 del 2005, l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze;

g – gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;

12) a indicare, nel medesimo avviso, altresì, i soggetti che possono assistere alle operazioni di vendita senza incanto ai sensi dell'art. 20 commi 1 D.M. 32/2015;

13) a procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 490, comma 1 e 631 – bis c.p.c.; da effettuarsi **60 giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita.**

14) Ad eseguire i seguenti ed ulteriori **adempimenti di pubblicità:**
° g Inserimento nel termine di 45 giorni di cui all'art. 490, comma 2, cpc dell'ordinanza di vendita, unitamente alla perizia di stima ed all'avviso di vendita, su rete Internet, all'indirizzo www.oxanet.it e www.fallcoaste.it, www.astegiudiziarie.it, nonché all'indirizzo del gestore designato per la vendita;

° Pubblicazione, per estratto, dell'avviso di vendita:

sull'edizione di "Tuttomercato" (periodico allegato al "Nuovo Quotidiano di Puglia")

"Vendite Giudiziarie",

oltre che sull'eventuale sito web correlato, alle condizioni e negli spazi riservati al Tribunale di Lecce, nell'ultima data di pubblicazione disponibile, che sia di almeno 45 giorni anteriore alla vendita, ai sensi dell'art. 490 ultimo comma c.p.c.;

° ove espressamente disposta dal GE, sentiti i creditori all'udienza ex art. 569 cpc pubblicazione dell'ordinanza di vendita, unitamente alla perizia di stima ed all'avviso di vendita su altro sito internet:

- asteannunci.it;
- immobiliare.it;
- Altro

Il testo della inserzione sul giornale e su Internet dovrà contenere, in particolare, la ubicazione e tipologia del bene, la superficie in mq., prezzo base, importo del rilancio minimo, giorno e ora dell'asta, con indicazione del Custode e del numero della procedura; sarà omesso il nominativo del debitore;

L'inserimento dei dati suindicati, da parte del Professionista Delegato, dovrà rispettare le disposizioni contenute nella Circolare del Garante per la protezione dei dati personali del 7.2.2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25.2.2008.

Il Soggetto incaricato darà corso alla pubblicità della vendita nei sensi sopra indicati solo previo pagamento dell'importo dovuto; il Professionista delegato segnalerà al GE l'eventuale inadempimento del creditore procedente che impedisce l'ulteriore corso della vendita.

Della prova dell'avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti pubblicitari – da depositarsi in cancelleria almeno 2 giorni prima delle vendite - sia fatto carico al delegato, il quale dovrà anche aggiornare nella apposita sezione del Portale delle vendite pubbliche gli esiti di ciascun esperimento di vendita ed ogni altro evento relativo alla procedura, in particolare quelli intercorrenti prima della data dell'esperimento di vendita (ad es. sospensione, sostituzione giudice, estinzione, ecc).

15) a fissare la data del primo esperimento di vendita entro **120 gg decorrenti dalla avvenuta costituzione del fondo - spese per l'acquisto del contributo di pubblicazione per il portale delle vendite pubbliche** da parte del creditore procedente secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;

DISPONE

Con riguardo MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA "TELEMATICA":

- 1) L'offerta di acquisto potrà essere formulata esclusivamente con modalità telematiche tramite il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia reperibile attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche (<https://pvp.giustizia.it/pvp/>), a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del Gestore designato;
- 2) Il modulo web dispone di una procedura guidata che consente l'inserimento dei dati e dell'eventuale documentazione necessaria, in particolare:

- a) i dati del presentatore (dati anagrafici – cognome, nome, luogo e data di nascita, CF o P.IVA-, quelli di residenza e di domicilio);
se l'offerente risieda fuori dal territorio nazionale o non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, deve indicare il codice fiscale rilasciato dal paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12 co. 2 d.m. 26.02.2015;
- b) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni, nonché un recapito di telefonia mobile;
- c) i dati dell'offerente (se diverso dal presentatore) e relativi dati di partecipazione (a titolo personale, a nome di società, con procura, in comproprietà con altri soggetti, per persona da nominare, in qualità di legale tutore), dati anagrafici, e contatti;
- Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile, allegandola all'offerta.
 - Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta o, in alternativa, trasmessa tramite PEC per la vendita telematica, da uno dei genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
 - Se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, l'offerta dovrà essere sottoscritta (salvo che venga trasmessa tramite PEC per la vendita telematica) dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
 - Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona giuridica o comunque un ente non personificato) dovrà essere allegato certificato del Registro delle Imprese da cui risultino i poteri rappresentativi ovvero la procura o la delibera che giustifichi i poteri.
- L'offerta potrà essere presentata per persona da nominare, ma solo da un avvocato, a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c., munito di procura notarile. L'offerente dovrà, altresì, dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa o di altre agevolazioni (salva la facoltà di depositarli successivamente alla aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo, unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell'aggiudicatario ex art. 2, comma 7°, del D.M. 227/2015);
- d) i dati relativi del bene: ufficio giudiziario e numero di ruolo generale della procedura, il numero o altro dato identificativo del lotto, la descrizione del bene;
- e) l'indicazione del prezzo offerto e il termine per il pagamento del prezzo, i dati di versamento della cauzione e dati di restituzione della cauzione (numero identificativo dell'operazione di bonifico effettuato CRO), il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;

f) la dichiarazione espressa di aver preso visione dei documenti di vendita pubblicati e di accettare il regolamento di partecipazione.

3) Le offerte di acquisto, da intendersi sempre irrevocabili per almeno 120 giorni, salvo i casi previsti dall'art. 571 co. 3 c.p.c., dovranno essere depositate nel rispetto delle modalità indicate sul portale ministeriale (pvp) , entro le ore 12.00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) anticipato a quello fissato nell'avviso si vendita telematica, inviandola all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia **offertapvp.dgsia@giustiziacert.it**.

Nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.M. n. 32 del 2015, l'offerta va formulata mediante invio a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto delle modalità indicate sul portale ministeriale (pvp) all'indirizzo del professionista delegato che lo stesso avrà cura di comunicare nell'avviso di vendita. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.M. n. 32 del 2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità, previa documentazione a cura dell'offerente della tempestiva presentazione dell'offerta, il gestore della vendita è tenuto a permettere la partecipazione dell'offerente alle operazioni di vendita.

4) L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

5) **L'offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente**, ovvero sia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015.

6) Ai sensi dell'art. 571 comma 1 c.p.c., ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale, o di presentatore ex art. 12, comma 5, D. M. 32/2015.

7) Si precisa che, in ogni caso, ai fini della validità dell'offerta, non verranno considerate efficaci:

- a) le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo superiore a 120 giorni;
- b) le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità precisate;
- c) le offerte pervenute oltre il termine fissato;
- d) le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita;

8) All'offerta dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:

- una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente e del presentatore qualora non coincida con l'offerente;

- la documentazione attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) effettuato tramite bonifico bancario sul conto della procedura dell'importo della cauzione;
- se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge o la dichiarazione ex art. 179 cc qualora si debba escludere l'acquisto dalla comunione (in ogni caso è fatta salva la facoltà del deposito successivo di tale documentazione e dell'estratto dell'atto di matrimonio, anche per gli offerenti in regime di separazione dei beni, all'esito dell'aggiudicazione e prima delle operazioni di trasferimento);
- se il soggetto offerente è minorenne o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;
- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia dei documenti (ad esempio, certificato del registro delle imprese, procura, atto di nomina, delibera dei soci, ecc...) dal quale risultino i poteri e la legittimazione ad agire nell'interesse della persona giuridica;
- se l'offerta sia formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata rilasciata al soggetto che effettua l'offerta;
- quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare quello rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale. In ogni caso, deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

9) CAUZIONE

L'offerente, prima di effettuare l'offerta di acquisto telematica, deve versare una cauzione di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente appositamente aperto dal gestore della vendita EDICOM RETE IMPRESE alle seguenti coordinate: IBAN: IT 02A0326812000052914015770 entro i termini di deposito riportati nell'avviso di vendita ossia entro **le ore 12.00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) antecedente a quello indicato nell'avviso di vendita telematica.** In particolare, qualora nel giorno e nell'ora fissati per la verifica di ammissibilità delle offerte a delibazione sulle stesse il Gestore non riscontrerà l'avvenuto accredito della somma, la cauzione verrà considerata come non validamente prestata e l'offerta sarà considerata inammissibile. Per ragioni di segretezza dell'offerta, il bonifico dovrà riportare, quale causale, esclusivamente la dicitura "ASTA", senza alcun riferimento alla procedura, al Tribunale, al Professionista delegato né ad altro elemento che connoti la procedura.

Gli esiti della verifica dell'avvenuto versamento delle cauzioni, prevista nell'art. 17, co. 2, D.M. 32/2015, saranno resi noti al Professionista delegato tramite la piattaforma di gara non prima di

centottanta minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita. In caso di mancata aggiudicazione o di revoca dell'esperienza o di vendita con provvedimento del G.E., l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito a cura del gestore della vendita al soggetto offerente con disposizione di bonifico da eseguirsi sullo stesso conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione, nel termine di tre giorni lavorativi, tale termine decorrerà dalla conclusione delle operazioni di vendita (anche per gli offerenti non ammessi alla gara).

Nel caso di aggiudicazione, l'importo versato a titolo di cauzione sarà trasferito sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva a cura del gestore della vendita (al netto degli eventuali oneri bancari).

9.1) In via alternativa, ai fini dell'invio l'offerta potrà essere:

- sottoscritta dall'offerente con firma digitale e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- direttamente trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi degli art. 12, comma 4 e art. 13, d.m. n. 32 del 2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta (a condizione che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4, d.P.R. n. 68 del 2005; il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente). Si precisa che tale seconda modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4, D.M. n. 32 del 2015.
- inviata a mezzo di un cd. "Presentatore", ovvero la persona fisica munita di casella pec e firma digitale all'uopo incaricata dall'offerente affinché firmi l'offerta e provveda altresì a trasmetterla tramite la propria casella di posta elettronica certificata in sua sostituzione. Il presentatore deve essere munito di apposita procura redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e dovrà essere allegata anche in copia per immagine all'offerta; potrà invece, presentare un'unica busta nell'interesse di più offerenti che partecipino pro quota fino al raggiungimento della quota dell'intero del bene in vendita, in tal caso la procura dovrà essere rilasciata da tutti gli offerenti con l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuno).

Qualora il presentatore sia un Avvocato che agisca per persona da nominare ex art. 579 cpc, la procura non dovrà essere allegata all'offerta ma allegata alla dichiarazione di nomina che sarà depositata successivamente al Professionista Delegato **entro tre giorni dall'avvenuta aggiudicazione.**

- OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè un Avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al Professionista Delegato

nei 3 (tre) giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data **non successiva** alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

- **ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:**

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei 5 giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

Si precisa che, qualora l'offerente intenda partecipare all'asta per l'acquisto di più lotti nell'ambito del medesimo esperimento di vendita, dovrà necessariamente formulare singole domande di offerta accompagnate dalle relative cauzioni per ciascun lotto di interesse.

Con riguardo all' **ESAME DELLE OFFERTE**

1) Il Professionista Delegato provvederà, solo nella data e nell'ora indicate dall'avviso di vendita, all'esame delle offerte e allo svolgimento della eventuale gara in forma esclusivamente "da remoto" senza la presenza fisica degli offerenti e delle parti processuali che potranno assistere alle operazioni di vendita soltanto telematicamente e secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;

2) La partecipazione degli offerenti all'udienza di vendita telematica, cui avranno accesso solo offerenti ammessi e i soggetti autorizzati come da punto **9.1)** dell'ordinanza.

3) Nel giorno prefissato il Professionista delegato:

- verificherà la validità e la tempestività delle offerte;
- verificherà l'effettivo accredito dell'importo comprensivo della cauzione, sulla base dell'elenco esatto dei bonifici eseguiti che il gestore dovrà trasmettergli il giorno stesso dell'asta, quando PVP renderà disponibili le informazioni relative ai partecipanti;
- provvederà a dichiarare ammissibili le offerte valutate regolari e tempestive;
- provvederà a dare avviso di ogni fatto sopravvenuto rilevante in ordine alla condizione giuridica o di fatto del bene, di cui sia venuto a conoscenza;
- dichiarerà eventualmente aperta la gara.

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti e alle parti della procedura; a tal fine, il Gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

3) **per il caso in cui vi siano PIÙ OFFERTE VALIDE**, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., a procedere:
a) in primo luogo, e in ogni caso alla gara con la modalità telematica asincrona, sulla base della offerta più alta, secondo le modalità determinate al momento dell'indizione della stessa, con

l'avvertimento che il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Non sono ammesse offerte in aumento presentate con importi decimali.

Qualora le offerte risultassero essere tutte inferiori al VALORE D'ASTA indicato nell'avviso di vendita (nei limiti di ammissibilità dell'offerta e cioè con riduzione sino ad un massimo di un $\frac{1}{4}$ del prezzo VALORE ASTA), e siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c., in tal caso, il professionista non darà seguito alla gara fra gli offerenti ma procederà alla delibazione dell'istanza di assegnazione e ai provvedimenti conseguenziali;

b) in secondo luogo, qualora la gara non possa aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti e salvo che siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c., il Professionista delegato aggiudicherà a favore del migliore offerente oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che abbia presentato l'offerta per primo, con la precisazione che – ai fini dell'individuazione della migliore offerta – si deve tener conto nell'ordine dei seguenti elementi: dell'entità del prezzo offerto; dell'entità della cauzione prestata; dei minori termini per il versamento del saldo del prezzo; dalla priorità temporale nel deposito dell'offerta.

Si precisa che la gara tra gli offerenti avrà luogo con la modalità della **gara telematica asincrona** sull'offerta più alta secondo il sistema dei **PLURIMI RILANCI**:

- ✓ i partecipanti ammessi alla gara potranno formulare esclusivamente *on line* le offerte in aumento tramite accesso all'area riservata sulla piattaforma di gara utilizzando le credenziali di accesso comunicate a mezzo posta elettronica certificata dal gestore della vendita;
- ✓ ogni partecipante potrà formulare offerte in aumento nel periodo di durata della gara;
- ✓ il gestore della vendita telematica comunicherà ai partecipanti (mail/sms) ogni rilancio effettuato in modo tale da poter liberamente abbandonare l'aula virtuale ed accedervi solo qualora vogliano formulare un rilancio prima della scadenza del tempo;
- ✓ **la gara avrà inizio nel momento in cui il professionista avrà completato le verifiche di ammissibilità delle offerte ed avrà termine il quinto giorno successivo a quello in cui il professionista ha dato inizio alla gara, nel medesimo orario in cui è iniziata;** Nel computo dei cinque giorni non si computeranno i sabati, le domeniche e le altre festività secondo il calendario nazionale.
- ✓ Le parti possono assistere alla vendita online la cui data è resa pubblica nelle forme di legge.
- ✓ **EXTRA TIME/PROLUNGAMENTO GARA**: qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 10 (dieci) minuti prima della scadenza del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata, automaticamente, di ulteriori 10 (dieci) minuti per consentire a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci cd. "*dell'ultimo minuto*" e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento.

Una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunicherà:

- ✓ a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata (sempre garantendo l'anonimato tra gli offerenti);

- ✓ al referente della procedura una notifica circa la conclusione della gara fra gli offerenti.

A questo punto il Professionista delegato, accedendo alla piattaforma di gara, procederà a formalizzare l'aggiudicazione in favore di colui che avrà formulato la migliore offerta redigendo apposito verbale di aggiudicazione allegando ad esso il report di gara rilasciato dal gestore della vendita.

Le comunicazioni ai partecipanti saranno date tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal soggetto partecipante.

4) Per il caso in cui vi sia una UNICA OFFERTA AMMISSIBILE:

a) se l'offerta sarà pari o superiore al VALORE D'ASTA indicato nell'avviso di vendita, l'offerta sarà accolta e il bene aggiudicato all'offerente;

b) se l'offerta sia inferiore al VALORE D'ASTA indicato nell'avviso di vendita (nei limiti di ammissibilità dell'offerta) e cioè con riduzione sino ad un massimo di un $\frac{1}{4}$ del prezzo VALORE ASTA, l'offerta sarà accolta salvo che siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c. Nel qual caso il professionista procederà alla delibazione dell'istanza di assegnazione e ai provvedimenti conseguenziali.

c) il mancato collegamento "on line" dell'unico offerente non pregiudica l'aggiudicazione che avverrà ugualmente in suo favore.

- il PROFESSIONISTA DELEGATO, INOLTRE:

15) Redige il verbale dell'udienza di vendita, depositandone copia informatica nel fascicolo dell'esecuzione ed allegando ad esso il report di gara automatizzato rilasciato dal gestore della vendita telematica;

16) Nell'ipotesi di vendita di più lotti, cessa le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att., ove, per l'effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente al G.E.; le spese legali della procedura saranno valutate dal delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati dei valori medi di riferimento di cui al D.M. 55/2014;

17) Riceve o autentica la dichiarazione di nomina ex art. 583 c.p.c.;

18) in caso di esito infruttuoso della vendita assegna un nuovo termine entro e non oltre i successivi 120 giorni per un ulteriore esperimento di vendita, con le modalità di cui alla presente ordinanza.

Il nuovo tentativo di vendita senza incanto si svolgerà al prezzo base ribassato di un $\frac{1}{4}$, ed il delegato avrà cura di indicare che l'offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto ed emetterà, separatamente e contestualmente, l'avviso di vendita completo di tutte le indicazioni necessarie – parte integrante del verbale – che dovrà essere trasmesso soltanto alla società concessionaria per la pubblicità.

Riduzioni di prezzo in misura diversa da quella indicata dovranno essere esplicitamente autorizzate dal Giudice dell'Esecuzione, senza che ciò, in ogni caso, possa costituire ragione di ritardo nel sollecito svolgimento dell'incarico.

19) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita al prezzo base già ribassato o inferiore di $\frac{1}{4}$, e in mancanza di domande di assegnazione, fissa le successive operazioni di vendita con le modalità di cui al precedente punto fino ad un massimo di **complessivi quattro esperimenti di vendita**;

20) rimette gli atti a questo Giudice dell'Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche della **quarta** vendita ovvero quando il prezzo di vendita è divenuto, a seguito dei diversi ribassi, pari al 20% del valore di stima per ciascun Lotto, unitamente ad una relazione su tutta l'attività compiuta sia dal custode – oppure dal delegato che sia anche custode (con specifica indicazione degli accessi compiuti e delle richieste di visita ricevute ed effettuate) - che dal delegato, illustrando analiticamente le spese sostenute, allegando gli estratti del conto corrente della procedura e specificando le ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita; in ogni caso una dettagliata relazione sull'attività svolta (anche con riferimento all'attività del custode in base alle relazioni semestrali da questi trasmesse al delegato che dovrà curare il rispetto di tale incumbente) dovrà essere depositata entro un anno dal conferimento dell'incarico; il delegato dovrà comunque depositare ogni avviso di vendita che sia pubblicato; nell'ossequioso rispetto dei termini sopra indicati, il professionista dovrà avere cura di effettuare 3 esperimenti di vendita durante il corso di un anno; il mancato rispetto di questi termini costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto; resta inteso che, nell'ipotesi di coincidenza nella stessa persona della figura del custode e del delegato alla vendita, la relazione in ordine allo stato occupativo dell'immobile e all'andamento delle procedure di liberazione dovrà essere inviata direttamente dal delegato/custode al G.E.;

21) segnala nel termine di giorni 15 dall'esaurimento del fondo spese la ridetta circostanza, depositando un'analitica relazione sulle somme spese, al fine dell'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dei necessari provvedimenti ai fini della continuazione delle attività di vendita;

22) provvede alla notifica degli avvisi di vendita *ex artt. 570 e 576 c.p.c.* e, in generale, di ogni altro atto di competenza del delegato da svolgersi nel contraddittorio, alle parti (creditore e debitori) e ai creditori iscritti di cui all'art. 498 c.p.c., anche per raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per pec; le comunicazioni/notificazioni non sono necessarie nel caso in cui l'atto sia adottato dal professionista nel corso di un'udienza di cui le parti hanno avuto comunicazione (art. 176 c.p.c.); conseguentemente, gli avvisi di vendita successivi al primo, essendo dati in udienza ed inseriti come parte integrante nel verbale, non dovranno essere comunicati; i predetti avvisi, unitamente ai verbali, dovranno

comunque essere depositati telematicamente nella Cancelleria del Tribunale per l'inserimento nel fascicolo d'ufficio;

23) provvede ad acquisire dall'aggiudicatario, nel termine fissato per il versamento del saldo, la dichiarazione antiriciclaggio come previsto dall' art. art. 585 c.p.c. e art. 22 d.lgs 21.11.2007, n. 231. La dichiarazione antiriciclaggio dell'aggiudicatario, nel rispetto dell'incipit dell'art.586 c.p.c. novellato, dovrà essere allegata alla bozza di decreto di trasferimento, secondo le indicazioni fornite con Circolare dalla Sezione commerciale del Tribunale di Lecce di Novembre 2023.

24) comunica all'aggiudicatario 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per il versamento del saldo prezzo tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo, le spese e altri oneri anche fiscali di trasferimento, ivi compresa la parte del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni successive alla vendita, da versare mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno tempestivamente comunicate dal professionista;

25) riscuote dall'aggiudicatario, nel termine fissato, il saldo del prezzo di aggiudicazione, l'importo delle spese e altri oneri anche fiscali di trasferimento, ivi compresa la parte del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni successive alla vendita incombenti sull'aggiudicatario stesso;

26) da tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;

27) in caso di richiesta *ex art. 41 T.U.B.* avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni antecedenti il versamento del residuo prezzo), calcola approssimativamente le somme necessarie per la liquidazione dei compensi del professionista e del custode e il pagamento del saldo al perito estimatore, per il pagamento delle imposte e delle spese per la registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento e per la cancellazione dei gravami esistenti, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura, il delegato comunica quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura.

28) verifica l'adempimento dell'obbligo di denuncia previsto dall'art 59 D. Lgs 42/2004

29) predispone la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile e **previa nuova verifica delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile**), trasmettendola, unitamente al fascicolo, senza indugio a questo Giudice per l'emanazione.

Se il versamento del prezzo avverrà attraverso la stipula di un contratto di finanziamento, con previsione del versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e contestuale costituzione di garanzia ipotecaria di primo grado sull'immobile oggetto di

vendita, nella bozza di decreto di trasferimento dovrà essere indicato tale contratto. La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile (a titolo esemplificativo, pignoramenti immobiliari e sequestri conservativi), anche se successivi alla trascrizione del pignoramento. Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:

- ove il decreto di trasferimento riguardi terreni, salvo che gli stessi siano pertinenze di edifici censiti al nuovo catasto edilizio urbano e abbiano superficie inferiore ai 5000 mq, certificato di destinazione urbanistica *ex art. 18 L. 47/1985* avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà;

- le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del documento di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.p.r. 445/2000;

- attestazione circa la ricezione da parte del professionista delegato delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario;

30) esegue le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 3° c.p.c., "*il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata*"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, comunica lo stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché espleta le formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole conseguenti al decreto di trasferimento;

31) accerta se l'immobile da trasferire è stato oggetto di trascrizioni ed iscrizioni di data successiva alla trascrizione del pignoramento. **In tal caso occorrerà effettuare avviso ai creditori aventi diritti di prelazione iscritti successivamente alla trascrizione del pignoramento,** con l'avvertimento che l'emanando decreto di trasferimento conterrà l'ordine di cancellazione anche delle formalità successive alla trascrizione del pignoramento *ex art. 586 c.p.c.*;

32) Restituisce all'aggiudicatario eventuali somme residue che risultino eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione;

33) notifica il D.T. al debitore

34) Si rapporta con lealtà e correttezza nei confronti del custode giudiziario (nel caso in cui le due figure non coincidano nella stessa persona), curando di ricevere ogni 6 mesi un'aggiornata relazione sullo stato occupativo dell'immobile e sull'andamento delle procedure di liberazione;

35) provvede ad ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene, ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c.;

36) richiede tempestivamente e comunque entro 3 giorni dall'emissione del decreto di trasferimento ai creditori la loro nota di precisazione del credito, chiedendo, nel termine di

10 giorni dalla trascrizione del decreto di trasferimento, la liquidazione delle proprie competenze al giudice dell'esecuzione; analogo onere spetta al custode;

37) forma, entro 30 giorni dal versamento del prezzo di aggiudicazione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dell'ultimo Decreto di trasferimento, un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita nel fascicolo telematico fissando, innanzi a sé, ai sensi dell'art. 596 c.p.c, l'udienza per la discussione sul progetto di distribuzione, tenendo presente che tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al Professionista Delegato devono intercorrere almeno 10 giorni, e che l'udienza si svolgerà ai sensi dell'art. 597 c.p.c., per cui le parti che non intendano formulare osservazioni non dovranno comparire né depositare note telematiche;

38) notifica il provvedimento in cui fissa la comparizione delle parti avanti a sé ai creditori, anche via PEC e al debitore nelle forme di cui all'art. 492 c.p.c.;

39) da atto dell'approvazione del progetto di distribuzione se all'esito della comparizione non sorgono contestazioni tra le parti; rimette gli atti al giudice dell'esecuzione, il quale dispone sui pagamenti in conformità al piano di riparto approvato, autorizzando il professionista delegato al prelievo e al pagamento dal c/c intestato alla procedura delle relative somme in favore di ognuno dei creditori in aderenza al citato progetto;

40) in caso di eventuali contestazioni sollevate innanzi a se, ne dà atto nel verbale e rimette gli atti al Giudice dell'Esecuzione, il quale provvede ai sensi dell'art. 512 c.p.c.;

41) effettua, pertanto, entro 7 giorni dalla udienza di approvazione del progetto di distribuzione, il versamento delle somme attribuite agli ausiliari ed ai singoli creditori;

42) deposita, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione e della esecuzione dei pagamenti, un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente, allegando alla relazione la prova dei pagamenti compiuti;

43) a seguito della autorizzazione da parte del GE, provvede a prelevare dal conto della procedura quanto a lui riconosciuto in virtù del decreto di liquidazione e alla successiva chiusura del c/c.

44) il custode/delegato provvederà a far effettuare le visite all'immobile previa richiesta degli interessati da effettuarsi per il tramite del Portale delle Vendite Pubbliche (accedendo all'apposita funzione "prenota visita immobile" compilando il form di prenotazione; il professionista/custode identificato sul portale quale "soggetto al quale rivolgersi per la visita del bene" riceverà una mail di notifica che potrà poi essere gestita accedendo all'apposita area riservata del PVP "gestione richieste visita immobile); ovvero tramite e-mail inviata al suo indirizzo.

Il professionista delegato dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegate.

Sin d'ora si autorizza il professionista delegato a farsi sostituire da altro professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c per lo svolgimento delle udienze di vendita e delle operazioni inerenti.

SUL SALDO PREZZO E SPESE DI AGGIUDICAZIONE

Il saldo del prezzo dovrà essere versato entro il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione nella vendita senza incanto (ovvero entro il più breve termine indicato dall'aggiudicatario nell'offerta presentata ai sensi dell'art. 571 c.p.c.). L'aggiudicatario dovrà versare, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno tempestivamente comunicate dal professionista, il residuo prezzo e l'importo delle spese necessarie per il trasferimento detratto l'importo per cauzione già versato. Ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo; nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo. L'aggiudicatario, entro lo stesso termine fissato per il deposito del saldo prezzo e, comunque, entro 120 giorni dall'aggiudicazione, dovrà versare altresì – a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura e/o bonifico sul conto corrente della procedura l'importo delle spese ed altri oneri anche fiscali di trasferimento, nonché in favore del P.d. il 50% del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni relative alla fase di trasferimento della proprietà nonché le relative spese generali. Solo all'esito di tali adempimenti sarà emesso il decreto di trasferimento.

Se l'esecuzione forzata si svolge su impulso o con l'intervento del creditore fondiario (banca o cessionario del credito avente i requisiti di cui all'art. 58 della Legge Bancaria), l'aggiudicatario (che intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, ove ricorrano le condizioni di legge) dovrà versare direttamente alla banca mutuante (o al cessionario del credito) la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito di questa (art. 41 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385), nel termine di cinquanta giorni dalla data anzidetta (ovvero nel termine di venti giorni ove il procedimento esecutivo, iniziato prima del 01/01/1994, sia ancora soggetto alla precedente normativa sul credito fondiario, ex art. 161 comma 6 del citato decreto legislativo), versando l'eventuale residuo nei successivi dieci giorni (ovvero quaranta giorni per i procedimenti iniziati prima del 01/01/1994) e, consegnando alla cancelleria la quietanza emessa dalla banca mutuante. Inoltre, l'aggiudicatario, unitamente al saldo del prezzo, dovrà versare anche una somma idonea a coprire le spese di vendita a suo carico, il cui importo verrà indicato dal Professionista Delegato dopo l'aggiudicazione.

Solo all'esito degli adempimenti precedenti, del pagamento delle spese e altri oneri fiscali di trasferimento, ivi compresa la parte del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni successive alla vendita, da parte dell'aggiudicatario, sarà emesso il decreto di trasferimento.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., in caso di mancato versamento nei termini del saldo del prezzo e degli oneri tributari, la vendita sarà revocata e l'aggiudicatario inadempiente perderà la cauzione versata a titolo di multa.

Ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. comma 7, *“se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo”* **entro il termine di 5 giorni** dalla scadenza del termine per saldare il prezzo.

L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato. Nel caso in cui l'offerente debba conseguire la disponibilità delle somme necessarie per l'aggiudicazione dell'immobile contraendo mutui ipotecari con un Istituto di credito, nel tempo intercorrente tra la pubblicazione dell'avviso di vendita e la data dell'asta, dovrà contattare l'istituto di credito prescelto, il quale provvederà all'istruttoria della pratica di mutuo. Il versamento del prezzo alla procedura esecutiva, in tal caso, verrà effettuato direttamente dalla banca mutuante.

PER QUANTO ATTIENE AL RILASCIO DELL'IMMOBILE,

- a) Relativamente agli immobili occupati dal debitore e/o dal suo nucleo familiare, dispone che il professionista delegato, ove ricorrano le situazioni di cui all'art. 560, comma 9 riferisca tempestivamente al giudice dell'esecuzione per gli opportuni provvedimenti;
- b) relativamente agli immobili non destinati ad abitazione dell'esecutato e dei suoi familiari, ordina, con efficacia immediatamente esecutiva, al debitore pignorato, nonché a qualunque terzo occupi l'immobile senza titolo opponibile alla procedura, di consegnare immediatamente, e comunque entro il termine di gg. 10 dalla notifica del presente provvedimento, gli immobili pignorati, liberi da persone e cose, al custode giudiziario;
- c) In ogni caso, anche relativamente agli immobili occupati dal debitore e/o dal suo nucleo familiare, dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'art. 586 c.p.c., secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza.

Il professionista nominato comunichi, entro il termine di trenta giorni, la presente ordinanza alle parti ed agli eventuali creditori iscritti non intervenuti.

Lecce, li 25/07/2024

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott.ssa Annafrancesca Capone



Depositato in Cancelleria

oggi 25/07/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Michela CAPONE



ASTE
GIUDIZIARIE.it